



Volantino – 1° gennaio 2024

Restituzione dell'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione

In generale

Nel caso di carburanti impiegati nel trasporto pubblico, l'imposta sugli oli minerali (di seguito imposta) viene restituita.

Danno diritto alla restituzione le corse effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT). Sono incluse le corse di sostituzione¹, di rinforzo² nonché le corse a vuoto³ effettuate per necessità d'esercizio. Non danno invece diritto alla restituzione ad esempio il trasporto di scolari e di lavoratori, il trasporto per conto proprio, le corse per militari, il trasporto di disabili, le corse pendolari e il servizio occasionale.

In linea di massima, gli additivi, i biocarburanti fruente di agevolazioni fiscali nonché le quote biogene in miscele di carburanti fruente di agevolazioni fiscali non danno diritto alla restituzione dell'imposta. Le quote biogene fino al 7 per cento per l'olio diesel e fino al 5 per cento per la benzina sono invece tollerate e non devono essere detratte dalla quantità che dà diritto alla restituzione.

Beneficiari

L'imposta è restituita alle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione.

Rilevamenti

La quantità di carburanti consumati per lo scopo fruente di agevolazione fiscale deve essere comprovata. A tal fine, per ciascun veicolo per il quale viene richiesta la restituzione dell'imposta devono essere effettuati rilevamenti separati (controlli del consumo) sul genere e sulla quantità di carburante consumato. I rilevamenti devono contenere almeno i seguenti dati:

- cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamento all'inizio e alla fine del periodo di restituzione;
- prestazione lavorativa (chilometri percorsi oppure ore di funzionamento) suddivisi in base alle corse fruente di agevolazioni fiscali (corse effettuate nell'ambito di una concessione, corse di sostituzione o di rinforzo, corse a vuoto) e alle corse non fruente di agevolazioni fiscali);
- l'identificazione univoca e non modificabile del veicolo (p. es. numero di telaio).

Al termine di ogni periodo di domanda devono essere conclusi i controlli del consumo. I totali mensili di tutti i controlli del consumo devono essere riportati nella «Ricapitolazione del consumo di carburante di veicoli stradali» (mod. 47.32) o nella «Ricapitolazione del consumo di carburante di battelli a motore» (mod. 47.33). Al posto delle ricapitolazioni, è possibile allegare anche propri elenchi, che devono contenere almeno i dati previsti dai moduli pubblicati dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Se la prova della quantità di carburante impiegata non può essere adottata nella forma prescritta, la restituzione non è concessa.

¹ Ad esempio traffico di sostituzione del trasporto ferroviario; corse di sostituzione in caso di guasto ai veicoli previsti per le corse.

² Corse supplementari per sgravare l'offerta secondo orario sulle tratte concessionarie (ulteriore veicolo, corsa iniziale o finale, corse speciali aperte o chiuse).

³ Corse dal deposito alla stazione di partenza e corsa di ritorno.

Regolamentazione speciale nel traffico stradale

Restituzione differenziata per veicoli stradali alimentati con olio diesel (filtri antiparticolato)

In caso di veicoli stradali alimentati con olio diesel la restituzione avviene in modo differenziato a seconda dell'equipaggiamento destinato a ridurre le emissioni di polveri fini. Per i veicoli dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente nonché per i veicoli EURO IV, EURO V ed EEV non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente e che, secondo la licenza di circolazione, sono stati messi in circolazione per la prima volta entro il 31 dicembre 2007, il supplemento fiscale sugli oli minerali e parte dell'imposta sono restituiti. Per tutti gli altri veicoli è restituito solo il supplemento fiscale sugli oli minerali. I dettagli sono definiti nell'allegato.

Per poter ottenere una restituzione differenziata il richiedente deve integrare le necessarie indicazioni nel controllo del consumo e dichiararle separatamente nella domanda di restituzione. Se viene fatta valere la normale aliquota ridotta, alla prima domanda occorre allegare una relativa prova (ciò vale anche in caso di successiva modifica al veicolo).

Regolamentazione speciale nel traffico per via d'acqua

Corse con autorizzazione federale

Nel traffico per via d'acqua danno diritto alla restituzione anche le corse effettuate per il trasporto transfrontaliero di persone con autorizzazione federale, a condizione che vi sia un'indennità dei costi non coperti ai sensi dell'articolo 28 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori.

Consumo di carburante su territorio estero

Sulle acque di confine sussiste il diritto alla restituzione anche per le corse su tratti di linea al di fuori del territorio nazionale svizzero, se almeno uno degli attracchi della linea si trova nel territorio nazionale svizzero.

Restituzione differenziata per impianti per la produzione di energia elettrica su battelli

La restituzione è accordata anche per il carburante consumato in impianti per la produzione di energia elettrica su battelli per corse effettuate con diritto alla restituzione. Non sono necessari controlli del consumo separati relativi a motori di propulsione e impianti per la produzione di energia elettrica.

Domanda di restituzione

I beneficiari devono inoltrare la domanda di restituzione (veicoli stradali: mod. 47.11, battelli a motore: mod. 47.12) insieme alle ricapitolazioni (mod. 47.32 o 47.33) entro sei mesi dalla fine dell'anno civile nel quale il carburante è stato consumato, all'

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
MLA
3003 Berna.

La domanda può vertere su un periodo compreso tra uno e dodici mesi nel corso di un anno civile. La restituzione non è accordata in caso di domande inoltrate in ritardo.

I documenti importanti per la restituzione vanno custoditi per cinque anni e, su richiesta, presentati all'UDSC.

Aliquote di restituzione

Le aliquote di restituzione si calcolano sulla base della differenza tra le aliquote normali e quelle ridotte. Per i carburanti comuni ammontano alle seguenti aliquote:

Genere di carburante (unità di misura per la quantità: 100 litri a 15° C)	Aliquota di restituzione in CHF
Benzina	59.24
Olio diesel, per corse secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali	60.05
Olio diesel, per corse secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali	31.46
Gas naturale allo stato gassoso	15.55

Aliquote di restituzione per altri generi di carburante su richiesta.

Calcolo e versamento

L'importo della restituzione viene calcolato sulla base della quantità di carburante consumato e della relativa aliquota di restituzione applicabile al genere di carburante consumato.

Da tale importo viene dedotto un emolumento (5 % dell'importo della restituzione, minimo fr. 30.-, massimo fr. 500.-). Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non vengono versati.

Controlli aziendali

L'UDSC è autorizzato a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso il richiedente. Le infrazioni sono punite in base alla LIOM.

Basi legali

[Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(LIOM; RS 641.61\)](#)

[Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(OIOM; RS 641.611\)](#)

[Ordinanza del 1° luglio 2020 che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina e l'olio diesel \(RS 641.613\)](#)

[Ordinanza del DFF del 22 novembre 2013 sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali \(RS 641.612\)](#)

[Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini \(RS 631.035\)](#)

[Legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori \(LTV; RS 745.1\)](#)

Informazioni

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Imposta sugli oli minerali, tasse d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli (MLA), 3003 Berna (tel. 058 462 65 47 o e-mail: mla@bazg.admin.ch).

Allegato – Esigenze per i filtri antiparticolato

Per la valutazione delle condizioni definite nell'articolo 3 dell'ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali, vengono impiegati i seguenti criteri e prove:

- registrazione nell'elenco dei filtri antiparticolato dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)⁴;
- protocollo VERT della persona che effettua il montaggio;
- prova dell'equivalenza di sistema da parte di un laboratorio di prova riconosciuto⁵;
- iscrizione dei codici 921 e 924 nella licenza di circolazione;
- conferma da parte del fabbricante, dell'importatore, del richiedente o di chi effettua il montaggio che i veicoli sono stati dotati di un sistema di filtro antiparticolato prima del 2002 (pubblicazione dell'elenco dei filtri antiparticolato dell'UFAM³);
- conferma da parte del fabbricante, dell'importatore o di chi effettua il montaggio che i veicoli soddisfano le disposizioni di cui al numero 32 dell'allegato 4 OIA⁶.

I casi dubbi vengono valutati dalla sezione Traffico dell'UFAM.

⁴ www.ufam.admin.ch → Temi → Aria → Informazioni per gli specialisti → [Elenco dei filtri antiparticolato](#).

⁵ www.ufam.admin.ch → Temi → Aria → Informazioni per gli specialisti → Elenco dei filtri antiparticolato → [Laboratori e organismi di certificazione](#).

⁶ Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico ([RS 814.318.142.1](#)).